



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 57 DEL 19-05-2025

REGISTRO GENERALE N. 790 DEL 19-05-2025

ORIGINALE

OGGETTO: OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 01327520779-03092024-1046 PROT. 0103630 DEL 13/09/2024 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER UNA PIATTAFORMA DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO IN ZONA PIP NEL COMUNE DI SCANZANO JONICO (MT). DITTA "TERRA S.R.L.S." CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SCANZANO JONICO (MT) - VIA GRAN SASSO, 1 E SEDE OPERATIVA IN ZONA PIP - VIA DEGLI ARTIGIANI, SNC NEL COMUNE DI SCANZANO JONICO (MT).

L'ISTRUTTORE
MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
FRANCESCO MALVASI

Il Funzionario di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2099 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0103873 del 16/09/2024 (in atti A.P. n. 0019118 del 16/09/2024) con la quale la Ditta "TERRA S.r.l.s." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per una piattaforma di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Zona PIP - Via degli Artigiani, snc nel Comune di Scanzano Jonico (MT), Comunicazione per inizio attività di recupero rifiuti sottoposte a procedure semplificate (ex art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 - D.M. 05/02/1998), corredata dalla documentazione tecnica;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

PRESO ATTO che ai fini dell'istanza di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale la Società "TERRA S.r.l.s." ha richiesto e ottenuto i seguenti documenti:

- Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche - Risposta al foglio: pratica n. 0153049/23BG del 09/07/2024 - **Preventiva verifica di conformità al PRGR e procedibilità ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35 del 16 Novembre 2018** con la quale la Regione ha valutato la piattaforma di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi **conforme con riserve** agli indirizzi del P.R.G.R. e **procedibile** per i successivi procedimenti di verifica della compatibilità ambientale ed autorizzatori, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35/2018. Nello specifico:
 1. **l'unica operazione di recupero possibile è l'R13 (messa in riserva), non sono possibili nè operazioni di cernita manuale né di riduzione volumetrica tali da determinare la modifica dei rifiuti in ingresso e la produzione di scarto a cui attribuire un diverso codice EER, nello specifico 19.12.12;**
 2. coinvolgimento nel processo autorizzatorio sia del comune di Scanzano Jonico che dell'Ufficio regionale competente Pianificazione Territoriale e Paesaggio atteso il criterio penalizzante 6.1.
- Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - Risposta al foglio: Prot. E.0216662 del 09/10/2024 - Richiesta di istanza di Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dalla autorizzazione paesaggistica o sottoposta procedura autorizzativa semplificata" dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs. n. 42/2004 per la realizzazione di piattaforma di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, con la quale la Regione ha valutato che pur essendo il territorio di interesse vincolato ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004, per le opere in oggetto **non occorre la previa autorizzazione paesaggistica in quanto le nuove opere risultano interamente interrato e, pertanto comprese nell'elenco delle opere esenti da autorizzazione paesaggistica, di cui all'allegato A del D.R. n. 31/2017, segnatamente al punto A.15;**

CONSIDERATO che:

- il Comune di Scanzano Jonico (MT) - Settore Tecnico - con nota prot. n. 0000794 del 13/01/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID2099 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0004992 del 14/01/2025 (in A.P. al n. 0000770 del 14/01/2025) nel prendere atto della Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della Legge 447/1195, art. 8, commi 4 o 6 a firma dei tecnici competenti in acustica Per. Ind. Michele Chirichella e Dott. Ernesto Soldovieri, per la piattaforma di messa in riserva (R13) rifiuti non pericolosi della Ditta "TERRA S.r.l.s.", **attestava la compatibilità dell'intervento per gli aspetti acustici;**
- l'EGRIB - Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata - con nota Prot. n. 3989 del 06/12/2024 rilasciava **parere tecnico favorevole** a scaricare le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale del centro di raccolta, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Scanzano Jonico (MT) con recapito finale il depuratore sito in località Lido Torre Scanzano Jonico gestito da Acquedotto Lucano, con prescrizioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008*";

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 - "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012*";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 - "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 - "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

VISTO il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 "*Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche*" n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - "*LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane*" - (*Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020*);

VISTO il D.M. del 05/02/1998 - "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22*";

VISTO il D.M. n. 350 del 21/07/98 - "*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22*";

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*";

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "*Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i.*" che all'art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province

delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che i soggetti competenti individuati dalla Provincia nel procedimento in esame sono i seguenti:

- ✓ **COMUNE di SCANZANO JONICO (MT)** per le competenze inerenti agli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001, per la regolarità igienico-sanitaria di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, per la tutela dell'inquinamento acustico relativamente al rilascio del nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995 e per l'espressione del parere relativo alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.)- Allegato A - Punto 6.1 "*Ambito urbano ai sensi della L.R. 23/99 - centro abitato e nucleo abitato*" in quanto nel buffer di 1.000 m dal sito in cui è prevista la realizzazione dell'impianto in oggetto rientra il centro abitato di "Scanzano Jonico";
- ✓ **A.R.P.A.B. - Ufficio Aria e Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati** - per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e **Ufficio Impatti Odorigeni** - per l'espressione del parere relativo alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Allegato A - Punto 6.5 "*Presenza di recettori sensibili*" in quanto l'impianto in oggetto è situato ad una distanza inferiore ai 2.000 m e, precisamente ad una distanza di 250 m ricade la Scuola Media del Comune di Scanzano Jonico (MT);
- ✓ **ASM di Matera - U.O.C. Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di Lavoro** - per le competenze in materia di salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 e **U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica** - per l'espressione del parere relativo alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Allegato A - Punto 6.5 "*Presenza di recettori sensibili*" in quanto l'impianto in oggetto è situato ad una distanza inferiore ai 2.000 m e, precisamente ad una distanza di 250 m ricade la Scuola Media del comune di Scanzano Jonico (MT) e per l'espressione del parere relativo allo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia per la piattaforma di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- ✓ **REGIONE BASILICATA - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio** - per l'espressione dei pareri relativi alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Allegato A -
 - Punto 1.3 "*Beni paesaggistici*" nello specifico il punto 1.3.1 "*le aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione*" in quanto il Comune di Scanzano Jonico, nel quale è ubicato l'impianto in oggetto, ricade all'interno dell'area di notevole interesse pubblico denominata "*territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri*";
 - Punto 1.5 "*Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta approvati con L.R. 3/90 soggette a vincolo di conservazione A1 e A2*" in quanto il territorio di Scanzano Jonico, nel quale è ubicato l'impianto in oggetto, è compreso nella Perimetrazione del Piano Paesistico Territoriale di Area Vasta del Metapontino nelle aree in cui sono ammesse delle trasformazioni territoriali previa verifica ambientale e paesaggistica;
 - Punto 6.1 "*Ambito urbano ai sensi della L.R. 23/99 - centro abitato e nucleo abitato*" in quanto nel buffer di 1.000 m dal sito in cui è prevista la realizzazione dell'impianto in oggetto rientra il centro abitato di "Scanzano Jonico";
- ✓ **EGRIB - Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata** - per l'espressione del parere relativo allo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia per la piattaforma di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;

VISTO che la Provincia di Matera, in qualità di Autorità Competente, con PEC prot. n. 0002005 del 30/01/2025 ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al 14/02/2025 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 17/03/2025 e chiedendo la partecipazione di:

- Comune di Scanzano Jonico (MT) - Sindaco - Ufficio Tecnico,
- A.R.P.A.B. - Ufficio Aria - Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati - Ufficio Impatti Odorigeni,
- A.S.M. di Matera - U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
- EGRIB - Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata;

TENUTO CONTO che in riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra:

- ✓ L'EGRIB - Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata - ha inviato PEC in data 11/02/2025 (in A.P. al n. 0002866 del 11/02/2025) con la quale **confermava il parere già espresso in data 06/12/2024 prot. n. 3989**;
- ✓ l'ARPAB, con nota prot. n. G.0002930/2025 del 13/02/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2099 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0017302 del 13/02/2025 (in A.P. al n. 0003059 del 13/02/2025) specificava che per poter formulare il proprio parere in riferimento all'**impatto olfattivo** dell'impianto in oggetto, in applicazione della Legge Regionale n. 39/2021 "Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene" faceva richiesta alla Ditta proponente di documentazione integrativa;
- ✓ la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - con nota prot. n. 0004173 del 03/03/2025 sospendeva i termini fissati dalla Conferenza di Servizi di cui alla nota prot. n. 0002005 del 30/01/2025, concedendo 20 (venti) giorni a partire dalla data di inoltro della suddetta nota da parte del SUAP del Comune di Scanzano Jonico (MT) per la trasmissione, da parte della Società proponente, della documentazione integrativa richiesta da ARPAB;
- ✓ la Società proponente inviava per il tramite di SUAP ID 2099 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0024877 del 03/03/2025 (in A.P. al n. 004186 del 03/03/2025) la documentazione integrativa richiesta da ARPAB;
- ✓ la società proponente inviava, successivamente, sempre per il tramite del SUAP ID 2099 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0034049 del 20/03/2025 (in A.P. al n. 0005575 del 20/03/2025) nuova documentazione integrativa richiesta da ARPAB;
- ✓ la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, con nota prot. n. 0006060 del 27/03/2025 procedeva alla riapertura della Conferenza di Servizi indetta in data 30/01/2025 e sospesa con nota prot. n. 0004173 del 03/03/2025, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative all'oggetto della Conferenza, all' **11 aprile 2025**;
- ✓ l'ARPAB con nota prot. n. G.0006811/2025 del 08/04/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2099 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0044329 del 09/04/2025 (in A.P. al n. 0007078 del 09/04/2025) riportava le proprie Osservazioni specialistiche:
 1. in merito alla tematica **aria**, l'Ufficio competente esaminata la documentazione trasmessa dal SUAP, per quanto di competenza, rappresenta quanto segue:
 - durante l'esercizio dell'attività in oggetto siano osservate, nell'eventualità di emissioni polverulente, le indicazioni previste nella Parte I dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali *si producono, manipolano, trasportano, caricano, scaricano o immagazzinano materiali polverulenti*;
 2. in riferimento all'**impatto olfattivo**, l'Ufficio competente, tenuto conto della documentazione pervenuta in riscontro alla nota ARPAB, ritiene esaustive le integrazioni inviate dal proponente;
 3. in merito alla tematica **Suolo e Rifiuti**, l'Ufficio competente, presa visione della documentazione trasmessa dal SUAP Scanzano Jonico, rappresenta quanto segue:
 - dall'analisi della scheda G1 – Operazioni di recupero rifiuti non pericolosi (pag. 29/37) presente nell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale si evince che l'attività di messa in riserva (R13) oggetto dell'istanza di AUA riguarderà il solo codice EER 020104, mentre nelle relazioni tecniche si fa riferimento anche a materiale ferroso, pertanto tale circostanza dovrà meglio essere esplicitata nella fase di rilascio del provvedimento, allegando anche una planimetria di maggior dettaglio con la destinazione funzionale delle varie aree;
- ✓ l'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica con nota Prot. n. 000020325 del 02/05/2025 (in A.P. al n. 0008941 del 02/05/2025), limitatamente agli aspetti di propria competenza connessi allo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia ed alle emissioni in atmosfera, fermo restando il rispetto dei limiti fissati dalle specifiche norme di settore, esprimeva **parere endoprocedimentale favorevole** con prescrizioni;

RILEVATO che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nello specifico il Comune di Scanzano Jonico (MT) e la Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e riapertura dei termini della Conferenza di Servizi di cui sopra, non hanno inviato alcuna comunicazione relativamente agli aspetti urbanistici, alla regolarità igienico-sanitaria ed ai criteri localizzativi, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui " ... *la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c, equivalgono ad assenso senza condizioni*";

RITENUTO pertanto, di dovere adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta “TERRA S.r.l.s” come rappresentata, conformemente ai pareri e nulla osta pervenuti, per la piattaforma di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Zona PIP - Via degli Artigiani, snc nel Comune di Scanzano Jonico (MT), foglio di mappa n. 59, particella 1473, sub. 10 sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

- la Ditta “TERRA S.r.l.s.” intende attivare una piattaforma di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in un’area in locazione dotata di capannone industriale con contratto di locazione tra la S.I.M. - Società Immobiliare Metapontina con sede nel Comune di Milano in Via Emanuele Muzio n. 4 rappresentata dall’Amministratore Unico Ruggiero Roberto, nato a Valsinni (MT) il 12/04/1994 e la Ditta TERRA S.r.l.s. rappresentata dall’Amministratore Unico Berlingieri Antonio, nato a Cassano allo Jonio (CS) il 21/05/1973, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate in data 26/03/2024, come si evince dalla copia della registrazione del contratto allegata alla documentazione presentata dalla Ditta proponente, la cui durata sarà di 15 (quindici) anni a decorrere dal 25/03/2024 e fino al 24/03/2039;
- la Ditta proponente, operante nel settore dal 31/07/2017 è regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio della Basilicata ed opera principalmente nel settore di messa in riserva e cernita di rifiuti speciali costituiti prevalentemente da rottami ferrosi e non ferrosi e da plastiche prevalentemente impiegate nelle coltivazioni agricole per un quantitativo massimo annuo stimato in 2.900 t/anno;
- l’attività consiste nella messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.). Le attività verranno svolte per 5 giorni alla settimana, per 8 ore per un totale di 300 giorni/anno;

- le fasi del ciclo produttivo sono le seguenti:

- a) conferimento rifiuti,
- b) messa in riserva (R13).

In fase di accettazione dei rifiuti all’impianto, fermo restando i controlli amministrativi della documentazione che accompagna il rifiuto, verrà effettuata la pesatura e verificato visivamente il carico. Lo scarico verrà effettuato direttamente in prossimità delle aree destinate alla messa in riserva a seconda della tipologia di rifiuti. L’attività che si intende effettuare si identifica come messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di diversa tipologia e provenienza che periodicamente verranno inviati presso altri impianti di recupero/smaltimento. I rifiuti stoccati non resteranno nell’impianto per oltre un anno dalla presa in carico. Nell’impianto saranno distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti. Verrà distinto il settore per il conferimento da quello per la messa in riserva. La superficie per il conferimento dei rifiuti avrà dimensioni tali da permettere un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita dall’impianto. Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti sono pavimentate e la messa in riserva avverrà in cumuli od in cassoni scarrabili;

- la società proponente ha prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata dal legale rappresentante della Società stessa Sig.ra Laura Scardillo allegata alla documentazione presentata con l’istanza di A.U.A., con la quale dichiara che:
 - ✓ l’attività di messa in riserva R13 non effettuerà nessun recupero ambientale,
 - ✓ l’attività di messa in riserva R13 non effettua nessun recupero energetico,
 - ✓ l’attività di messa in riserva R13 non installerà nessuna caldaia,
 - ✓ l’attività di messa in riserva R13 è compatibile con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti,
 - ✓ l’attività di messa in riserva R13 non necessita della “Relazione tecnica sull’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell’allegato 2 del D.M. 05/02/1998;
- l’approvvigionamento idrico è garantito da rete dell’Acquedotto Lucano che serve l’area PIP. Lo smaltimento degli scarichi provenienti dalla fogna domestica del locale uffici, sarà collegata alla rete di fognatura comunale. Le acque bianche rivenienti dalla copertura delle strutture e del piazzale saranno convogliate in pozzetti interni al piazzale ed immesse nell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, provvisto di disoleatore, prima di essere convogliate nella rete fognaria comunale delle acque bianche.

CONSIDERATO che agli esiti dell’istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all’adozione del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI E.Q.
Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "TERRA S.r.l.s.", relativa alla piattaforma di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Zona PIP - Via degli Artigiani, snc del Comune di Scanzano Jonico (MT), per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le acque meteoriche rivenienti dal dilavamento del piazzale della piattaforma di stoccaggio rifiuti non pericolosi;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni diffuse prodotte dall'attività di movimentazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
 - g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 4) la **Ditta è autorizzata** all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e viene iscritta alla posizione **n. 193** del Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel seguente provvedimento;

5) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE**

La società "TERRA S.r.l.s." è autorizzata a scaricare le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale della piattaforma di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Scanzano Jonico (MT) con recapito finale il depuratore sito in località Lido Torre Scanzano Jonico gestito da Acquedotto Lucano S.p.A. con le seguenti prescrizioni (come riportato nel Parere EGRIB prot. 3989 del 06/12/2024):

- ✓ attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. 25/08/2000, L.R. n. 3 del 17/01/1994 e s.m.i.);
- ✓ rispettare i limiti previsti dalla Tab. III Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- ✓ consentire al personale delle Autorità Competenti al Controllo e al Gestore, Acquedotto Lucano S.p.A., di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs, n. 152/2006;
- ✓ inviare alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, all'EGRIB - Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata ed al Gestore, Acquedotto Lucano S.p.A., con **periodicità semestrale**, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006; qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'EGRIB ed al Gestore;
- ✓ i parametri di Tabella 3 (Allegato 5 alla Parte III) da controllare sono quelli che l'attività in oggetto può scaricare in fognatura: BOD, COD, SST, PH, AZOTO AMMONIACALE, TENSIOATTIVI TOTALI, IDROCARBURI TOTALI, ALLUMINIO, ARSENICO, CADMIO, CROMO, CROMO VI, FERRO, MANGANESE, NICHEL, PIOMBO, RAME, ZINCO, BARIO, SELENIO, BORO E STAGNO;
- ✓ comunicare alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, all'EGRIB ed al Gestore, Acquedotto Lucano S.p.A., qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;

b) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 -**EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA-**

- i cumuli di rifiuti depositati in apposite aree dovranno essere adeguatamente confinati in tali aree ed etichettati secondo il proprio codice E.E.R.;
- durante l'esercizio dell'attività di deposito di rifiuti ferrosi e plastici dovranno essere predisposte idonee misure per la mitigazione degli impatti dovuti all'eventuale innalzamento delle polveri, in conformità a quanto previsto dalla Parte I dell'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si producono, manipolano, trasportano, caricano, scaricano o immagazzinano materiali polverulenti;
- il deposito dei rifiuti dovrà essere predisposto in modo tale da limitarne la fuoriuscita accidentale dalle aree loro destinate, mediante copertura dei loro cumuli con teli di polietilene morbido o sistemi fissi di copertura;
- i macchinari ed i sistemi utilizzati per la movimentazione, il carico/scarico dei rifiuti dovranno garantire minime altezze di caduta/carico;
- la velocità di movimentazione dei mezzi pesanti adibiti al carico/scarico dei rifiuti dovrà essere la minima possibile, soprattutto nei periodi siccitosi e ventosi;

IMPATTI ODORIGENI

Gli accertamenti analitici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. q) della L.R. n° 39/2021, in regime di simulazione, finalizzati alla determinazione della concentrazione di odore per la presenza di sorgenti odorogene significative, in corrispondenza dei due accessi dotati di saracinesca ai lati opposti dell'opificio e, mediante ausilio di cappa *wind tunnel*, su due cumuli di rifiuti aventi composizione merceologica simile a quella di cui si chiede richiesta autorizzativa, ha sancito la **non significatività di entrambe le sorgenti** - giaciture dei rifiuti e prelievo degli aeriformi alle uscite del capannone.

Pertanto, questo Ufficio, tenuto conto anche delle osservazioni ARPAB espresse con nota Prot. n. G.0006811/2025 del 08/04/2025 e registrate al prot. dell'Ente col n. 0007078 del 09/04/2025, ritiene di non

dover prescrivere misure volte alla valutazione olfattometrica quantitativa delle possibili sorgenti volumetriche nell'ambiente confinato dell'opificio durante la normale attività di esercizio.

c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO** -

- il Comune di Scanzano Jonico (MT) non ha definito la classificazione acustica del territorio pertanto, in assenza di zonizzazione acustica comunale di cui alla Legge n. 447/1995, si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, art. 6, comma 1, secondo le classi di destinazione d'uso;
- la Ditta, attraverso il tecnico competente in acustica ambientale, deve provvedere a monitorare, in condizioni di pieno funzionamento degli impianti, i livelli sonori emessi sugli stessi punti specificati nello Studio Previsionale di Impatto Acustico a firma del Tecnico incaricato Per. Ind. Michele Chirichella e del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Dott. Ernesto Soldovieri, con periodicità biennale (e comunque ogni volta che intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche) e predisporre la conseguente relazione d'impatto acustico ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991. Tale relazione deve essere consegnata al Comune di Scanzano Jonico (MT) in quanto Ente competente ai sensi della Legge n. 447/1995, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B. - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico ed all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana;
- ove si dovessero rilevare superamenti la Ditta provvederà a comunicarli tempestivamente al Comune di Scanzano Jonico (MT), all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente - nonché a proporre al Comune ed alla stessa ARPAB le necessarie opere di mitigazione;
- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate al Comune di Scanzano Jonico (MT) competente per territorio, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente ed all'A.S.M. Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, con almeno quindici (15) giorni di anticipo, per eventuali supervisioni alle rilevazioni;
- gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alle medesime Autorità entro trenta (30) giorni dalla loro esecuzione;
- i valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli Uffici della Società "TERRA S.r.l.s.", per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviata all'Autorità competente;

d) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI** -

- rispettare i limiti quantitativi alla tabella di seguito riportata in conformità alle previsioni progettuali e nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186:

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98 D.M. 186/06	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO (R5) tonn/anno	
		STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.)	STOCCAGGIO ANNUALE (R13) (tonn./anno)		
3.1	Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [150104] [170405] [160117]	720	400	---	---
6.1	Tipologia: rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	60	2500	---	---
Totale		800	2.900	---	

- per i rifiuti gestiti nella piattaforma di messa in riserva (R13) non potranno essere possibili né operazioni di cernita manuale né di riduzione volumetrica tali da determinare la modifica dei rifiuti in ingresso e la

produzione di scarto a cui attribuire un diverso codice EER, nello specifico 19.12.12;

- fermo restando la capacità massima istantanea di stoccaggio al raggiungimento della quale i rifiuti dovranno essere avviati a recupero in impianti esterni, i rifiuti stoccati nella piattaforma non potranno restare nella stessa per oltre un anno dalla presa in carico;
- dall'analisi della scheda G1 - Operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (pag. 29/37) presente nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, si evince che l'attività di messa in riserva (R13) oggetto dell'istanza riguarderà rifiuti plastici e nello specifico il solo codice EER 020104, mentre nella relazione tecnica a corredo dell'istanza di A.U.A. si fa riferimento anche a rifiuti plastici con codici EER 150102, 170203, 1912040 e 200139, oltre che a rifiuti di ferro, acciaio e ghisa. Pertanto la Ditta dovrà trasmettere entro 15 giorni dalla messa in regime dell'impianto una planimetria di dettaglio aggiornata contenente la destinazione finale delle varie aree e le tipologie di rifiuti stoccati nella piattaforma di messa in riserva;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178, comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006;
- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto;
- di effettuare per i rifiuti in ingresso le verifiche relative alla nuova classificazione dei rifiuti, modifiche introdotte dalla subentrata Legge n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.lgs. n. 152/2006 all. D parte IV;
- trasmettere entro 30 giorni per l'anno in corso e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza (Classe 6), pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti;
- tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed al D.M. n. 148/98;
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera – AREA V Tutela del Territorio – Ufficio Ambiente – Via Ridola, 60 – 75100 Matera.

- 6) **di precisare** che la Ditta "TERRA S.r.l.s." dovrà presentare in forza della D.G.R. n. 471 dell'08/04/2011 a favore della Provincia di Matera una polizza fidejussoria rilasciata a fronte della disposizione di iscrizione nel Registro Provinciale delle Procedure Semplificate; **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e, sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471;
- 7) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del Comune di Scanzano Jonico (MT) (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 8) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 9) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 10) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 11) **di evidenziare** che la Ditta "TERRA S.r.l.s.", allo scadere del contratto di locazione dell'area dotata di capannone industriale utilizzata per esercire la propria attività, dovrà presentare a questo Ufficio, copia del contratto rinnovato per l'uso della suddetta area, pena la sospensione dell'attività e la decadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- 12) **di ricordare** che l'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018, convertito nella Legge n. 132/2018, ha introdotto importanti

obblighi in capo al Gestore degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti in ordine sia alla predisposizione del Piano di Emergenza Interna (PEI) sia alle informazioni necessarie da trasmettere al Prefetto territorialmente competente per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).

Il Piano di Emergenza Interna deve:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo tale da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il Piano di Emergenza Interna deve essere trasmesso alla Prefettura territorialmente competente per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE), utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

La Ditta "TERRA S.r.l.s." dovrà pertanto adempiere a quanto sopra esposto, provvedendo alla trasmissione del Piano di Emergenza Interna (PEI) alla Prefettura territorialmente competente ed inviando copia del PEI anche a questo Ufficio;

- 13) **di ribadire** che la Ditta "TERRA S.r.l.s." è tenuta annualmente, ai sensi della D.G.R. n. 1163 del 03/11/2017, all'inserimento nell'applicativo "Sistema O.R.So. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" dei dati di gestione dei rifiuti riferiti all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, rammentando che la scadenza per il completamento e la convalida dei dati richiesti, relativa all'anno precedente, è fissata al 30 Aprile di ogni anno;
- 14) **di ricordare** che la Ditta "TERRA S.r.l.s." dovrà iscriversi al Sistema RENTRI (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per l'utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR, secondo quanto previsto dal D.M. 4 Aprile 2023, n. 59 - *Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità di rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- 15) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 16) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 17) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 18) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 790 del 19-05-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per giorni consecutivi dal al al num. del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
Dr. Enrico Luigi De Capua
